

mento, nell'istruire e controllare le guardie boschive, e talvolta anche nella corrispondenza ufficiosa, e nella tenuta dei registri d'esito e d'introito, in conti e simili, qualora cioè non lo facesse il proprietario od altra persona da esso delegata od istituita.

Così pure egli deve talvolta rappresentare il proprietario avanti le autorità politiche, giudiziarie e comunali, presentare alle autorità competenti le denunce per lesioni della proprietà boschiva o contravvenzione forestale.

I proprietari dei boschi, sieno corporazioni morali, sieno privati sono tenuti a tenore del § 22 l. f. d'indicare all'autorità politica la persona prescelta per economo forestale, facendo conoscere la sua attitudine a tale funzione.

B. Organi di tutela forestale.

Il compito di questi è la sorveglianza in generale della proprietà boschiva loro assegnata, cioè la preservazione dei boschi contro i furti di prodotti boschivi, lesione di confini, danni elementari (in quanto ciò sta nella possibilità) e danni da parte di animali di pascolo; il sorvegliare gli operaj nel bosco, tanto quelli assunti per proprio conto dal proprietario, che quelli d'un imprenditore od affittuale; il vigilare che i lavori di taglio carbonizzazione ecc. vengano eseguiti secondo le prescrizioni, avendo sempre per norma l'interesse del proprietario e la conservazione del bosco; ed infine di assistere l'economista forestale (ove esiste) nelle operazioni tecniche ed eseguire i suoi ordini.